

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1613 e 1491-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE SALARI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 304-*quater* e 317 del codice stesso (n. 1613)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1971
(V. Stampato n. 3005)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 marzo 1971

Modifica degli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale relativi al diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato (n. 1491)

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', ALBANESE, SEGRETO e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1971

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1971

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale proseguendo nella sua opera di adeguamento dei nostri ordinamenti giuridici ai principi della Costituzione, con sentenza numero 190 del 10 dicembre 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 304-bis, primo comma, del Codice di procedura penale limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio.

Tale norma introdotta, infatti, con la riforma del 1955 aveva concesso ai difensori delle parti il diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari, ma ne aveva esclusa l'assistenza all'interrogatorio « al fine di permettere che l'imputato si regoli nel rispondere con la maggiore franchezza possibile alle contestazioni che gli vengono mosse al di fuori di ogni preoccupazione e suggestione derivanti dalla presenza di terzi ».

La Corte costituzionale ritenute infondate tali preoccupazioni, ritenuto che l'interrogatorio dell'imputato valutato nell'economia della intera istruttoria ha un rilievo tale da comportare che l'assenza del difensore e la presenza del Pubblico ministero realizzano una grave menomazione del diritto di difesa, ha giudicato la esclusione stessa in contrasto con l'articolo 24 secondo comma della Costituzione che sancisce la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Ancora una volta veniva così ad aprirsi un vuoto legislativo con tutte le conseguenze ormai ben note e non solo nel mondo giudiziario e forense.

A porre un sollecito rimedio a tali conseguenze il senatore Zuccalà presentava il 14 gennaio 1971 il disegno di legge n. 1491 per la modifica degli articoli 304-bis e 304-ter del Codice di procedura penale, ma il Governo con encomiabile zelo il 23 dello stesso mese emanava al medesimo scopo un decreto-legge presentandolo per la conversione alla Camera dei deputati.

La portata del provvedimento, che si limitava originariamente ad inserire nel primo comma dell'articolo 304-bis il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio dell'imputato, è stata, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione dalla Camera dei deputati, notevolmente ampliata con modifiche agli articoli 124, 225, 304-*quater*, 317, tutte tendenti a tutelare con maggior rigore i diritti di difesa dell'imputato.

Onorevoli senatori, la 2ª Commissione, esaminato con la necessaria sollecitudine e la dovuta diligenza il provvedimento suddetto e nessun rilievo specifico dovendo sottoporre alla vostra attenzione, confida nel vostro voto favorevole, proponendo l'assorbimento nel medesimo del ricordato disegno di legge n. 1491.

SALARI, relatore

DISEGNO DI LEGGE (n. 1613)

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale », con la seguente modificazione:

I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« 304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando è ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non può essere assistito o rappresentato da più di due difensori ».

Art. 3.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.***Art. 3.***Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Sommarie informazioni)

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonchè dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 304-quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice ».

Art. 5.

L'articolo 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:

(*Poteri direttivi del giudice nella perizia*).

« Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perchè le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perchè siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1491)**Art. 1.**

L'articolo 304-*bis* del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I difensori delle parti hanno diritto di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari ed alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge.

Il difensore dell'imputato o dell'indiziato di reato ha diritto di assistere all'interrogatorio del proprio difeso. Se non è stato nominato il giudice invita l'imputato o l'indiziato di reato a designarlo ed in mancanza lo nomina d'ufficio.

Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti indicati nel primo comma, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.

Le parti private e i difensori mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.

È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o far cenno ai periti, ai testimoni od alle parti ».

Art. 2.

L'articolo 304-*ter* del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto

di assistere, avverte, anche telegraficamente ed in caso di urgenza telefonicamente, a cura del cancelliere ed a pena di nullità, il pubblico ministero ed i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore alle 24 ore che può essere ridotto nel caso di interrogatorio dell'imputato o dell'indiziato di reato, se ricorrono motivi di urgenza.

Il difensore designato può delegare un proprio sostituto a presenziare alle operazioni. La delega può risultare anche dalla semplice dichiarazione del sostituto.

Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice provvede senza il loro intervento.

Il cancelliere annoterà la data e l'ora dell'avviso telefonico al difensore con l'indicazione del cognome e nome della persona con la quale ha parlato e dell'eventuale sostituto designato.

Per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia.

Nei casi di assoluta urgenza, il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma dell'articolo 304-*bis* anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato, ma nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente si applicano anche all'istruttoria sommaria ed alla fase delle indagini preliminari ».